

Ecobonus e Sismabonus. In alternativa alla detrazione o alla cessione del credito, sconto corrispondente all'importo detraibile



L'[articolo 10, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58](#), introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (rispettivamente, interventi di **efficienza energetica** e di **riduzione del rischio sismico**) di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un **contributo anticipato dal fornitore** che ha effettuato l'intervento, sotto forma di **sconto sul corrispettivo spettante**. Tale contributo è **recuperato** dal fornitore sotto forma di **credito d'imposta**, di pari ammontare, da utilizzare

in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

I fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a loro volta **hanno facoltà di cedere** il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Con **ulteriore modifica**, analoga facoltà è stata concessa ai **beneficiari di detrazioni** per interventi **di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici**, con **installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia**, nonché ai **relativi fornitori**.

Il **comma 1** inserisce il nuovo comma 3.1 all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di detrazioni fiscali per **interventi di efficienza energetica**, che dispone la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di efficienza energetica di ricevere un **contributo anticipato dal fornitore** che ha effettuato l'intervento **sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante**. In particolare, il comma introdotto stabilisce che il soggetto avente diritto alle detrazioni **può optare, in luogo dell'utilizzo** diretto delle detrazioni, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di **credito d'imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo**, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità, ovvero senza l'applicazione del **limite generale** di compensabilità di crediti di imposta e contributi (articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) pari **a 700.000 euro**, né del limite di **250.000 euro** applicabile ai crediti di imposta **agevolativi** da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). In base all'ultimo periodo, inserito in sede di conversione in legge, inoltre, il fornitore dell'intervento **ha a sua volta facoltà di cedere il credito di imposta ai**

propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Il comma, infine, **esclude in ogni caso la possibilità di cessione ad istituti di credito e a intermediari finanziari.**

Il **comma 2** inserisce il nuovo comma 1-*octies* all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che introduce una disciplina per il contributo anticipato dal fornitore, analoga a quella descritta al comma 1 in materia di interventi di efficienza energetica, **anche per gli interventi di adozione di misure antisismiche.**

In analogia a quanto disposto per gli interventi di riqualificazione energetica, si dispone, inoltre, che anche il fornitore che ha effettuato gli interventi antisismici **ha a sua volta facoltà di cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi**, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. **È esclusa** in ogni caso la possibilità di cessione **ad istituti di credito e a intermediari finanziari.**

Il **comma 3** stabilisce che con **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le **modalità attuative** delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'**esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.**

Il **comma 3-ter**, che consente ai beneficiari della detrazione per gli interventi **di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici**, con particolare riguardo **all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia** (articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*) del TUIR), di cedere il proprio credito ai fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione dei predetti interventi; tali soggetti possono a loro volta cedere il credito ai propri fornitori, con l'esclusione di

ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Come per gli altri interventi disciplinati dalle norme in esame, è esclusa la cessione dei crediti a istituti di credito e intermediari finanziari.